

dell'immunità, è pure riconosciuto che questa spetti per tutti i rapporti che siano ricollegabili alle funzioni essenziali delle organizzazioni» (p. 150). La Corte ha quindi affermato che «accertata la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A., non v'è dubbio che ad esso spetti l'immunità giurisdizionale, indipendentemente dall'esistenza in proposito di una norma convenzionale che la riconosca, sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale generale *par in parem non habet jurisdictionem*, cui il nostro ordinamento si adegua automaticamente secondo il disposto dell'art. 10 della nostra Costituzione...» (p. 151).

La Corte ha inoltre escluso che si applichi alle organizzazioni internazionali l'art. 5 della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati, precisando che nei loro confronti «è generalmente riconosciuta una immunità più ampia ai rapporti di impiego di tutti i soggetti che siano stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura dell'ente, con le sole eccezioni dei rapporti di prestazione d'opera occasionale o avventizia ovvero aventi ad oggetto attività meramente materiali» (p. 152) ed ha concluso che nella specie l'attività lavorativa del ricorrente non rientrava tra tali eccezioni.

34. **Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla *Li-cietà dell'impiego delle armi nucleari da parte di uno Stato in occasione di un conflitto armato* richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.**

Con risoluzione WHA46.40 del 14 maggio 1993 l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO) aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo, ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole il seguente quesito: «Tenuto conto degli effetti sulla salute e sull'ambiente, l'uso di armi nucleari da parte di uno Stato in guerra o in altro conflitto armato costituirebbe una violazione dei suoi obblighi secondo il diritto internazionale, ivi compresa la Costituzione dell'OMS?»⁶.

Nel suo parere dell'8 luglio 1996, emesso insieme ad un altro sulla stessa questione ma richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite⁷, la Corte ha colto l'occasione per affermare incidentalmente, richiamando il parere già reso l'11 aprile 1949 sulla *Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*⁸, che «le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale». Sul punto, la Corte ha precisato — richiamando il parere da essa reso il 13 luglio 1954 sull'*Efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite*⁹ — che le organizzazioni internazionali «non godono, alla maniera degli Stati, di competenze generali» in quanto «sono rette dal "principio di specialità"» ovvero sono «dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione» rappresenta «la missione che gli Stati conferiscono loro». Tali competenze «sono normalmente oggetto di una formulazione espressa nel loro atto istitutivo» anche se, a giudizio della Corte, «le esigenze della vita internazionale possono evidenziare la necessità per le organizzazioni internazionali di disporre, per raggiungere i lo-

ro scopi, di competenze sussidiarie» che non sono «espressamente previste negli strumenti fondamentali che disciplinano la loro attività». Secondo la Corte, infatti, «è generalmente ammesso che le organizzazioni internazionali possano esercitare poteri del genere, detti "impliciti"». Nella specie, tuttavia la Corte ha rilevato che «riconoscere all'OMS la competenza a trattare la liceità dell'impiego delle armi nucleari — anche tenuto conto dell'effetto di queste armi sulla salute e l'ambiente — equivarrebbe ad ignorare il principio di specialità», nel senso che «una tale competenza ... non può considerarsi necessariamente implicita nella Costituzione dell'Organizzazione» tenendo conto «degli scopi che a quest'ultima sono stati assegnati dai suoi Stati Membri» (§ 25).

La Corte si è quindi dichiarata incompetente ad emettere il parere richiesto dall'Organizzazione dal momento che la questione non ricadeva «entro l'ambito di competenza» della medesima (§ 28).

*Infra 96
par. 2'
Nbhak omv*

2. Soggettività interna delle organizzazioni internazionali

35. **Sentenza della *House of Lords* britannica del 26 ottobre 1989 nei casi *J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd c. Dipartimento del commercio e dell'industria, Maclaine Watson & Co. Ltd c. Dipartimento del commercio e dell'industria e Maclaine Watson & Co. Ltd c. Consiglio Internazionale dello Stagno*.**

Nell'ottobre 1985 il Consiglio Internazionale dello Stagno (*International Tin Council*, ITC), un'organizzazione internazionale con sede a Londra creata nel 1972 per la stabilizzazione dei prezzi dello stagno e di cui erano membri 23 Stati e la Comunità economica europea, dichiarò di non essere più in grado di onorare i suoi impegni, in particolare i debiti contratti fino ad allora con soggetti terzi per un ammontare di diverse centinaia di milioni di sterline. I creditori del Consiglio promossero allora una serie di giudizi nel Regno Unito sia contro l'Organizzazione che, essendosi l'Organizzazione *medio tempore* estinta, contro i suoi Stati membri. I creditori facevano valere, come argomento principale, l'assenza di una soggettività giuridica distinta del Consiglio rispetto a quella dei suoi membri, così da poter appunto rivolgersi agli Stati membri per l'adempimento dei contratti di prestito stipulati con il Consiglio. La questione fu sottoposta, dopo essere stata esaminata in un gran numero di giudizi, alla Camera dei Lords¹⁰.

Nella sentenza del 26 ottobre 1989, della quale è particolarmente significativa l'opinione del giudice Templeman, la Corte ha anzitutto affermato che «i giudici non hanno alcun potere di disporre l'esecuzione in forma specifica di un trattato o di condannare al risarcimento dei danni uno Stato sovrano per l'inadempimento di un trattato» o ancora «di inventarsi leggi o di male interpretare la legislazione pur di applicare un trattato». Dopo aver sottolineato che «un trattato è un contratto tra i governi di due o più Stati sovrani» e che «il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati sovrani e determina la validità, l'interpretazione e l'attuazione dei trattati», la Corte ha tenuto a precisare che «un trattato del quale il Governo di Sua Maestà è parte non modifica le leggi del Regno Unito». Tuttavia, secondo la Corte, «un trattato può essere incorporato nelle leggi del Regno

⁶ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/93/7407.pdf> (ICJ Rep., 1996, pp. 78-79).

⁷ *Infra*, §§ 54 e 277.

⁸ *Supra*, § 31.

⁹ *Infra*, § 93.

¹⁰ In *ILR*, vol. 81, pp. 671-725.